

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Il presidente dà la parola ai consiglieri Croci, Palazzo, Bettoni per brevi comunicazioni.

Successivamente viene data la parola all'assessore Giani che illustra il provvedimento.

Segue dibattito (omissis).

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.lgs. del 19 Agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Dato atto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Evidenziato che questo Ente detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- ACCAM S.p.a;
- SIECO S.r.l;
- SOCIETA'PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.p.a.;
- CAP HOLDING S.p.a.;
- EUROIMPRESA LEGNANO S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
- CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.a.;
- CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.r.l.;
- AGESP S.p.a.;

Per le società AGESP S.p.a e PREALPI GAS S.p.a. nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2017 relativa alla revisione straordinaria, era stata proposta la cessione delle quote, in quanto non sussistevano più le condizioni per il mantenimento in quanto non svolgevano alcun servizio a favore dell'Ente;

Si evidenzia che le quote della Società Prealpi sono state alienate al Comune di Gallarate con atto notarile Rep. n. 105 del 23 Agosto 2018, mentre per le quote della Società Agesp S.p.a. (Euro 64,00.=) è stata avviata la procedura di cessione della partecipazione in data 29 dicembre 2017 e sono in corso trattative tra la Società ed il Comune di Busto Arsizio.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e, precisamente:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P, come rinnovato dal Decreto Delegato 16/6/2017, n. 100, le Amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente – entro il 31 dicembre di ogni anno – “una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015/2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00.= euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che, è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis, D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castellanza e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del T.U.S.P, che rispettano i vincoli in materia di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto

dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Evidenziato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del T.U.S.P., questo Ente ha provveduto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/9/2017 ad approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni in società pubbliche e che in tale piano si procedeva all'analisi delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune assegnando alle stesse indirizzi per la loro razionalizzazione;

Considerato che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri, elaborando apposite schede predisposte sulla base delle Linee Guida emesse dal Ministero delle Finanze congiuntamente alla Corte dei Conti, per ciascuna partecipazione detenuta direttamente e per le partecipazioni indirette;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel citato allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta (Allegato A);

Considerato che, ai sensi del citato art. 24, del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Verificato che non sussistono motivazioni per procedere ad alienazione di alcuna partecipazione, come meglio precisato nell'allegato al presente provvedimento;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dal competente ufficio comunale ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nelle schede allegate alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 42, comma 2, lettera e) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. circa le competenze del Consiglio comunale in materia di organizzazione di servizi pubblici e partecipazioni a società;
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art 1, comma 1, della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.lgs. 267/2000, lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il parere dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), n. 3 del D.Lgs. 267/2000 ed allegato al presente provvedimento;

Preso atto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Presenti e votanti n. 13.

Con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialeto, Cerini) e astenuti n. 2 (Palazzo, Caputo), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare e fare proprio il Piano di razionalizzazione 2018 di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castellanza alla data del 31/12/2017, accertandole come riportato nell'allegato alla presente deliberazione (*allegato A*), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di evidenziare la Società EUROIMPRESA LEGNANO S.C.R.L IN LIQUIDAZIONE è in liquidazione volontaria e che vengono mantenute senza interventi di razionalizzazione:
 - ACCAM S.p.a
 - SIECO S.r.l
 - SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.p.a.;
 - CAP HOLDING S.p.a.;
 - CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.a.;
 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.r.l.
4. di confermare, in ragione delle motivazioni esposte in premessa, la volontà di addivenire alla cessione delle quote della Società AGESP S.p.a.
5. di demandare al competente Ufficio Partecipazioni comunali gli adempimenti di conseguenza, fra cui:
 - la trasmissione del presente provvedimento a tutte le società partecipate del Comune;
 - la comunicazione dell'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25/1/2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
 - la trasmissione di copia del presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini) e astenuti n. 2 (Palazzo, Caputo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.